



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **52**

del 05/05/2022

Classificazione: 07-04-04 2020/18

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - SECONDO STRALCIO ATTUATIVO DEL SUB COMPARTO S17A - LIDO DI SAVIO NORD - AMBITO PUA GENERALE COS17

DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I

ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I

ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2022/1367 del 17.01.2022 (classificazione 07-04-04 2020/18) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2022/8102 del 17.03.2022 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che contemporaneamente al deposito, lo strumento urbanistico venga trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, *“Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”* comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'art. 35, comma 4 previa acquisizione delle osservazioni presentate;

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, *“Norme per la riduzione del rischio sismico”*;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015”*;

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo secondo stralcio attuativo del sub comparto S17A – Lido di Savio Nord – ambito PUA generale CoS17 del Comune di Ravenna i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con P.G. 2022/1367;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo secondo stralcio attuativo del sub comparto S17A – Lido di Savio Nord – ambito PUA generale CoS17 del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del *“Constatato”* della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del *“Constatato”* della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente ad oggetto *“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”*;

VISTO l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto *“Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”*.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 222102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017"

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo secondo stralcio attuativo del sub comparto S17A – Lido di Savio Nord – ambito PUA generale CoS17 del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con P.G. 2022/1367;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo secondo stralcio attuativo del sub comparto S17A – Lido di Savio Nord – ambito PUA generale CoS17 del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del “Constato” della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del “Constato” della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2022/2024 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

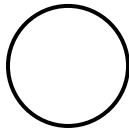
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

COMUNE DI RAVENNA
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
SECONDO STRALCIO ATTUATIVO DEL SUB COMPARTO S17A – LIDO DI
SAVIO NORD – AMBITO PUA GENERALE COS17
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.35 DELLA
L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5
DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI
DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2022/1367 del 17.01.2022 (classificazione 07-04-04 2020/18) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2022/8102 del 17.03.2022 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011 e scaduto il 30.03.2016;

CHE, in quanto scaduto il 30.03.2016, con delibera n.4683/120 del 10.12.2015, il Consiglio Comunale di Ravenna ha dettato "Indicazioni in merito alla scadenza del POC 2010-2015" precisando in particolare che:

"Atteso che i PUA adottati o presentati entro il 30/03/2016, possono essere approvati ed attuati secondo le previsioni del POC vigente anche dopo la scadenza dello stesso, fermo restando che

- il PUA presentato deve contenere la documentazione e gli elementi di cui agli articoli 15-16 del POC 5: completezza e regolarità della documentazione e degli elaborati di progetto, nonché conformità del progetto alla disciplina del POC e sua coerenza con il contesto urbanistico-ambientale;

- per gli ambiti a programmazione unitaria e/o concertata (Accordi ex art. 18 della LR 20/2000 e smi), di cui all'art. 21 del POC5, alla scadenza del POC dovranno essere stipulati gli accordi di II livello e, ove richiesto, dovrà essere approvato il PUA generale e presentato il PUA attuativo in conformità al POC 2010-2015 con le caratteristiche di cui al punto precedente. Si specifica che il PUA generale non ha valore conformativo dei diritti edificatori e dei vincoli espropriativi, ai sensi dell'art. 16, c.8 del POC5".

Si da' atto inoltre che la relazione e DPQU del 2° POC entrato in vigore il 22.08.2018 precisa che per i "comparti attivati con il 1° POC che prevedevano una attuazione estesa a Piani Operativi successivi al primo, gli accordi di II livello inseriti nel presente POC regolano la prosecuzione della fase attuativa avviata col 1° POC e il completamento degli stessi (CoS01, CoS02, CoS05, CoS09, CoS11, CoS12, CoS15, CoS16, CoS17, CoS23)".

Pertanto, la conformità alla pianificazione sovraordinata è stata verificata sulla base di quanto previsto dal POC 2010-2015;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica".

CONSTATATO:

Il progetto in esame costituisce PUA, ai sensi dell'art. 10 delle NTA del 2° POC , relativo al secondo stralcio del sub comparto Nord dell'ambito soggetto ad Accordo ex-art. 18 L.R. 20/2000, identificato dalla scheda CoS17 del POC 2010-2015 denominata "COMPARTO S17 a/b – Lido di Savio Nord -Sud".

Il PUA Generale dell'intero ambito è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 03/11/2015 (la cui convenzione è poi stata variata con nuova deliberazione della Giunta n. 313 del 24/05/2016), mentre il PUA primo stralcio del sub comparto nord del PUA Generale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 604 del 16/10/2018, ed è attualmente in fase di realizzazione.

Il primo stralcio prevede la realizzazione di alcune opere pubbliche (opere di urbanizzazione, nuova viabilità di circuitazione, nuovo centro sportivo e dorsale di fognatura nera tra Lido di Classe e Savio), e comprende l'area denominata nel PUA Generale "Le case alla foce del Savio", a destinazione residenziale, una parte del polo delle dotazioni territoriali, nonché la porzione del Parco Agricolo del Savio compresa nel perimetro del comparto.

L'area edificabile di questo secondo stralcio attuativo si trova nella porzione meridionale del comparto, in prossimità di piazza Forlimpopoli, compresa tra Via Byron a est e un'area boscata ad ovest. Si prevede la realizzazione di un'area residenziale in

adiacenza a via Byron, su un sito attualmente di proprietà comunale precedentemente occupato da impianti sportivi.

La scheda di POC di comparto contempla la realizzazione di un nuovo impianto sportivo a carico dei soggetti attuatori, in qualità di "extraonere", e prevede la cessione, a seguito del collaudo delle opere, degli impianti e delle aree pertinenti al Comune, il quale trasferirà contestualmente ai soggetti attuatori le aree edificabili oggetto del presente PUA. L'attuazione del presente secondo stralcio, derivante da un Accordo ex-art. 18 L.R. 20/2000, è ulteriormente subordinata alla realizzazione e collaudo delle opere di viabilità di circuitazione, anch'esse considerate come "extraoneri".

E' prevista inoltre, nella porzione più settentrionale dell'area residenziale, in prossimità del nuovo impianto sportivo, la realizzazione di un lotto per attività ricettiva.

Il presente 2° Stralcio del Comparto Nord comprende quindi l'edificazione di 10.393,62 mq, di cui 6.726,00 mq a destinazione residenziale, 667,62 mq a destinazione non residenziale (commerciale) e 3.000,00 mq a destinazione ricettiva.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Come previsto dall'art. 16, c.8 delle NTA del POC 2010-2015, il PUA Generale e il PUA Stralcio, solo congiuntamente assumono il valore e producono gli effetti del PUA così come definito dall'art. 35 della L.R. 20/2000 e smi, al tal fine si sottolinea che continua a mantenere la sua efficacia quanto discende dal PUA Generale, così come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 588 del 3.11.2015.

In fase di approvazione di PUA generale questa Provincia si è già espressa con Delibera di Giunta Provinciale n.104 del 24.6.2015, verificando la conformità alla pianificazione sovraordinata ed esprimendo alcune osservazioni alle quali è stato dato puntuale riscontro in fase di approvazione del PUA Generale.

La Relazione di Valsat, che costituisce documento di riferimento per il presente PUA stralcio, approfondisce ed integra i contenuti della Valsat relativa al PUA generale.

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat, riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "Analisi di coerenza esterna - Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" che fornisce una disamina degli articoli e delle norme degli strumenti di pianificazione sovraordinata interessati, evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

In merito alle prescrizioni espresse in sede di approvazione del PUA Generale, da recepirsi nei successivi PUA stralcio, viene fornito puntuale riscontro nel capitolo 6 della relazione di VALSAT.

L'analisi svolta non ha evidenziato particolari elementi di incompatibilità, limitazioni e condizioni con i vincoli e le tutele che interessano l'area.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio Bonifica della Romagna, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Parco del Delta del Po, i quali si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, espressi nell'ambito delle Conferenze di Servizi istruttorie i cui lavori sono stati organizzati in 3 sedute (20/07/2020, 17/11/2020, e 11/05/2021), durante le quali sono state richieste modifiche ed integrazioni progettuali e presentati nuovi elaborati acquisiti agli atti.

L'agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile è stata regolarmente convocata alle tre sedute della conferenza di servizi, ma non ha fatto pervenire alcun parere; ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990, si considera pertanto acquisito l'assenso della stessa Agenzia.

Si riportano di seguito i pareri dei soggetti ambientalmente competenti sopra citati.

- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna: parere prot. n. 2020/0348669/P del 22/12/2020
Con riferimento al Piano in oggetto, valutati i contenuti della documentazione e delle integrazioni presentate dal proponente, nulla osta, per quanto di competenza all'attuazione degli interventi previsti dal secondo stralcio del Piano in parola
- ARPAE – Distretto di Ravenna: parere ambientale prot. n. 165110/2020 del 13/11/2020 e di compatibilità acustica prot. n. 186642/2020 del 23/12/2020

PARERE AMBIENTALE

... omissis ...

*si ritiene di poter esprimere **parere favorevole** alle seguenti condizioni:*

- il Comune di Ravenna dovrà garantire la compatibilità della tempistica di attuazione del comparto urbanistico in oggetto, con i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Lido di Classe previsti per l'anno 2022. Gli allacciamenti e la relativa attivazione delle reti tecnologiche, con particolare riferimento ad acqua e sistema fognario, potranno essere rilasciati solo previo verifica presso Hera del completamento dei lavori di adeguamento del depuratore di Lido di Classe (anno 2022);*
- all'interno dei singoli lotti, dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche, quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti;*
- le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i) delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto A del "Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" e precisamente tutte le acque provenienti dai wc dei servizi igienici dovranno essere allacciate alla rete fognaria pubblica direttamente senza subire alcun tipo di trattamento; le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti;*
- nell'eventualità si insedino attività che diano origine a scarichi di acque reflue industriali, classificati tali ai sensi D.Lgs n.152/06 s.m.i, gli stessi dovranno essere trattati in idonei impianti di depurazione al fine di rispettare i limiti della tab.1 del "Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica". Per tali scarichi dovrà essere presentata preventivamente al Comune di Ravenna, domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi D.Lgs n.152/06;*
- dovrà essere presentata, ad Arpae-Sac, domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali per il nuovo scarico a valle della vasca di laminazione;*
- poiché l'area in oggetto ricade all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee costiere in fase di cantierizzazione delle opere di progetto dovrà essere osservato ed attuato quanto prescritto all'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela della Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011):*
"per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente

circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione."

MATRICE INQUINAMENTO ACUSTICO

... omissis ...

*Per quanto espresso sopra questo Servizio ritiene pertanto di poter **esprimere parere favorevole alla variante del progetto presentato**. Le soluzioni abitative della struttura alberghiera, le opere di mitigazione indicate, orari per la movimentazione meccanizzata dei cassonetti della raccolta rifiuti, orari per le attività sportive, cicli di manutenzione dell'asfalto fono assorbente, saranno da mettere come prescrizione per la fase successiva dei Permessi di Costruire e rilascio del titolo ad esercitare l'attività.*

- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere prot. n. 13412 del 07/05/2021

... omissis ...

Io scrivente, a seguito di nuovo esame istruttorio comunica quanto di seguito riportato:

1. Adempimenti in merito all'invarianza idraulica

a) il Consorzio di Bonifica in data 03-10-2018, relativamente al sub-comparto in parola, ha rilasciato ai Soggetti Attuatori dell'epoca la Concessione/Autorizzazione n.209309, avente come oggetto lo scarico diretto, previa laminazione, delle acque meteoriche all'interno dello scolo consorziale "Fiumazzo", nonché la messa a dimora di piante ad alto fusto all'interno della fascia di rispetto in dx idraulica del medesimo canale.

... omissis ...

b) In base all'analisi della documentazione integrativa trasmessa

... omissis ...

si riscontrano modifiche aventi carattere non sostanziale rispetto alla Conc./Aut.n.209309 a suo tempo rilasciata dal Consorzio di Bonifica.

Sulla base dei dati effettivi di progetto adottati per il sub comparto in questione, come indicato nella Relazione sulle fognature (Elab.n.22), le modifiche riguardano il dimensionamento ex novo dei presidi di laminazione e relativa verifica, tenendo altresì conto di una lieve variazione della superficie scolante.

... omissis ...

2. Interferenze con le Fasce rispetto consorziali

In merito alle interferenze del sub-comparto s17a – Lido di Savio Nord con lo scolo Fiumazzo e le relative fasce di rispetto (m 10 in dx e sx idraulica), il Consorzio ha rilasciato ai Soggetti Attuatori dell'epoca, oltre alla predetta Concessione/Autorizzazione n. 209309 del 03-10-2018, anche la Concessione/Autorizzazione n.209310 del 04-10-2018.

Quest'ultima conc/aut ha come oggetto oltre lo scarico delle acque meteoriche del 1°stralcio del sub-comparto S17a e la deviazione di una porzione del tracciato dello scolo Fiumazzo con relativi manufatti, anche la posa di reti di sottoservizi (fognatura nera e bianca, P.I., acqua, gas, linee elettriche e telefoniche ecc) in attraversamento e fiancheggiamento allo scolo cons.le Fiumazzo.

Relativamente al sub-comparto in esame il Consorzio ha autorizzato la posa di una tubazione di fognatura nera pvc DN 125 mm in pressione in parallelismo a distanza di m. 5,50 dal ciglio del canale, come peraltro correttamente rappresentato sull'elaborato n. 20 di progetto (tratto F-F') mentre nella planimetria delle fognature (elaborato 19) tale condotta viene erroneamente indicata come PVC DN 250 ad una

distanza inferiore e non conforme al Regolamento. Tale difformità andrà pertanto opportunamente sistemata negli elaborati grafici definitivi.

Si ricorda infine che il posizionamento delle opere di progetto, reti dei sottoservizi inclusi, dovrà avvenire nel rispetto di quanto autorizzato e prescritto nei provvedimenti consorziali già rilasciati.

Negli elaborati trasmessi infatti, fatta eccezione per il collocamento delle piante (Rif. Elab.16), non viene data esaustiva evidenza di tutte le opere e reti interferenti con le fasce di rispetto consorziali, così come richiesto dal Consorzio con precedente nota Prot.n.19269 del 09-07-2020.

Di seguito si riportano pertanto le disposizioni regolamentari dell'Ente, che dovranno essere obbligatoriamente recepite e dettagliatamente evidenziate nel progetto:

– la piantumazione di alberi ad alto fusto, cespugli e siepi dovrà avvenire a distanza non inferiore di m 5,00 dal ciglio canale, tenendo presente che la misura dovrà essere riferita al massimo sviluppo della chioma a pianta adulta.

– L'esecuzione di sbancamenti, scavi (bacini di laminazione inclusi), dune e rilevati permanenti, dovrà avvenire al di fuori delle fasce di rispetto di m 10,00, misurati dal ciglio canale;

– I parallelismi con reti interrate potranno essere posizionati a distanza non inferiore a m 5,00, misurati dal ciglio canale e riferita all'esterno della tubazione o dalla parete esterna del pozzetto di ispezione.

3. Procedimento autorizzativo consorziale

Alla luce delle modifiche apportate ai presidi di laminazione il Soggetto Attuatore dovrà presentare, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavori e comunque non meno di 120 giorni prima, regolare istanza di variante non sostanziale alla Conc./Aut. n.209309.

Unitamente alla richiesta di variante sopracitata, vista la non totale corrispondenza tra i soggetti attuatori dell'epoca e quelli attuali, è necessario presentare richiesta di variazione degli intestatari del provvedimento consorziale

Alla luce di quanto sopra esposto lo scrivente Consorzio, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole al PUA 2°Stralcio attuativo sub comparto S17A – LIDO DI SAVIO NORD condizionato al recepimento di quanto sopra indicato, che potrà avvenire, per quanto di competenza, in sede di presentazione dell'istanza di variante di cui sopra.**

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini: parere prot. n. 7872 del 19/06/2020

... omissis ...

questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, relativamente agli aspetti paesaggistici, non ha motivi da opporre alla proposta avanzata. Resta inteso che gli approfondimenti progettuali ricadenti all'interno delle aree soggette alla tutela della Parte Seconda – Beni Paesaggistici, del D- Lgs. 42/04 e s. m. e i., saranno soggette alle procedure di cui all'art. 146 del citato decreto.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti.

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Parco Delta del Po: provvedimento n. 519 del 30/12/2020 (parere di conformità)

IL DIRETTORE RILASCI A PARERE DI CONFORMITÀ

a condizione di rispettare le prescrizioni di seguito riportate.

- Il progetto esecutivo dovrà riportare dettagliatamente le prescrizioni contenute nel parere di conformità n.168 del 12/08/2014 focalizzando le strategie costruttive su principi di auto-sostenibilità.
- Dovrà, altresì, essere elaborato un progetto che si coniughi con gli obiettivi del Parco agricolo;
- Sarà necessario prediligere scelte costruttive che riducano le superfici impermeabilizzate e l'impatto luminoso sull'ambiente circostante.

Lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge. Durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

... omissis ...

in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12", (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO
la Relazione geologica e sismica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del PUA con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** *dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;*
- **2:** *presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologico-sismica (conforme alle DGR 476/2021 e 564/2021) e geotecnica in sede di progettazione esecutiva;*
- **3:** *andranno considerati tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e*

differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- *4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;*
- *5: il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;*
- *6: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;*
- *7: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dal Piano;*
- *8: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;* ;
- *9: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;*
- *10: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.*

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- *rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;*
- *verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;*
- *rispettare ogni altra normativa vigente in materia*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui al Piano Urbanistico Attuativo in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo secondo stralcio attuativo del sub comparto S17A – Lido di Savio Nord – ambito PUA generale CoS17 del Comune di Ravenna i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 2022/1367
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo secondo stralcio attuativo del sub comparto S17A – Lido di Savio Nord – ambito PUA generale CoS17 del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 621/2022

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - SECONDO STRALCIO ATTUATIVO DEL SUB COMPARTO S17A - LIDO DI SAVIO NORD - AMBITO PUA GENERALE COS17
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 05/05/2022

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
